



AVVISO FESR 2/2023

Nota esplicativa sul principio DNSH

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 **non sono agevolabili interventi che violano il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali** (Do No Significant Harm) come definito dall'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852.

Pertanto il progetto non deve generare un danno significativo sulla sostenibilità ambientale e in particolare in relazione:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto - i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona ma che aumenta i rischi in un'altra;
- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

La valutazione del rispetto del principio sarà effettuata in particolare con riferimento agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, di prevenzione e riduzione dell'inquinamento nonché all'economia circolare, in relazione alle tipologie di acquisizioni previste dall'avviso e in particolare rispetto a prodotti e apparecchiature elettroniche (quali ad esempio PC, smartphone, tablet, server) o apparecchiature per stampa, copia, multifunzione, servizi print©) che devono essere in linea con i più aggiornati standard in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.

A tal fine saranno valutati l'applicazione di requisiti di certificazione ambientale (quali per esempio etichetta ambientale di tipo 1 UNI ES ISO 14024, etichetta EPA ENERGY STAR, conformità alla

normativa ecodesign o REACH ecc.), o l'applicazione di criteri ambientali minimi o di specifiche aggiuntive rispetto a questi.

Per quanto riguarda i requisiti di certificazione ambientale, di seguito si riportano le indicazioni da seguire con i relativi elementi oggetto di verifica.

Tipologia di prodotto e requisiti	Elementi di verifica
Acquisto di prodotti elettronici: PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server Devono essere dotati di un marchio ecologico ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, dell'etichetta EPA ENERGY STAR o di altra documentazione equivalente. Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.	1) Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore, se applicabile alla luce della normativa di riferimento. 2) Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente). In assenza di etichetta ambientale di tipo I è ammissibile: 2a) Per mitigazione cambiamenti climatici • Etichetta EPA ENERGY STAR; • Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE34. 2b) Per economia circolare • Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424); • Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043. 2c) Per prevenzione inquinamento • La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.) Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata

	precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).
Acquisto di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione, servizi print&copy Devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio", approvati con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019. Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.	Documentazione attestante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, ad esempio - etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio Der Blaue Engel, Nordic Swan, Ecolabel (UE); - rapporto di prova che attesti la conformità al requisito, rilasciato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 sulle norme ISO/IEC 10561 e IEC 62301 oppure da un laboratorio riconosciuto dal programma di qualificazione ENERGY STAR; - scheda tecnica redatta dal produttore da cui risultino i dati di consumo energetico rilevati e di quanto, in per-centuale, tali dati rilevati, in raffronto a quelli previsti nella linea guida ENERGY STAR nell'ultima versione approvata, sono inferiori.